

OGGETTO: AGEVOLAZIONE ACCISE GAS PER LE FORZE ARMATE NAZIONALI.

Gentile Cliente,

con riferimento all'agevolazione in oggetto, desideriamo informarti che:

- l'articolo 1, comma 179 della legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008), con effetto dal 1° gennaio 2008, ha espressamente escluso dal regime di esenzione dall'accisa, previsto dall'articolo 17 del D.Lgs. 26.10.1995 n. 504 - Testo Unico delle Accise (T.U.A.), il gas naturale destinato alle Forze Armate nazionali;
- il comma suddetto ha inoltre integrato, con il punto 16 bis, la Tabella A allegata al T.U.A., prevedendo, a decorrere dal 1° gennaio 2008, l'applicazione dell'aliquota ridotta pari a 0,01166 euro al metro cubo, per il gas naturale impiegato come combustibile per riscaldamento dalle Forze Armate nazionali, per gli usi consentiti (usi istituzionali), nonché il regime di esenzione per gli impieghi del gas naturale quale carburante per motori;
- il successivo comma 180 del menzionato articolo 1 ha altresì stabilito che il gas naturale, assoggettato all'anzidetta aliquota di accisa (0,01166 euro al metro cubo), non è soggetto all'addizionale regionale, né all'imposta sostitutiva dell'addizionale stessa (di cui all'art. 9 del D.Lgs. 21.11.1990 n. 398 e successive modificazioni).

I soggetti interessati¹ all'applicazione del trattamento fiscale in argomento sono tenuti a presentare, all'Azienda esercente il servizio di vendita gas, formale istanza/dichiarazione, in duplice esemplare, con l'indicazione delle utenze ove il gas è erogato per i soli usi consentiti (cosiddetti usi istituzionali) e, nel caso di uso promiscuo, della percentuale forfettaria di consumo da attribuire agli usi in argomento.

Per quanto attiene agli **"usi consentiti"**, si richiama inoltre la nota n. 535/V del 25.2.2008, pubblicata sul sito internet dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la quale la stessa Agenzia ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei prodotti energetici impiegati dalle Forze Armate nazionali, a seguito delle modifiche introdotte dalla menzionata Legge Finanziaria 2008.

Si ritiene altresì opportuno ricordare che, secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Dogane, con la nota n. 6120.00 del 12.2.2001, rientrano negli usi consentiti, in quanto usi istituzionali, gli impieghi degli **assegnatari** delle sottoindicate tipologie di alloggi di servizio:

- **alloggi di servizio gratuiti per consegnatari e custodi (A.S.G.C.);**
- **alloggi di servizio all'incarico (A.S.I.);**
- **alloggi di servizio gratuiti all'incarico (A.S.G.I.);**
- **alloggi di servizio per personale di passaggio (A.P.P.);**
- **alloggi di servizio per esigenze logistiche per personale imbarcato (S.L.I.);**
- **alloggi di servizio collettivi (A.S.C.).**

La riduzione di imposta non riguarda invece gli assegnatari di alloggi di servizio per temporanea sistemazione (A.S.T.) o in temporanea concessione (A.S.T.C.).

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA

Le richieste di riduzione di imposta devono essere presentate in originale, in duplice copia.

In particolare, per gli assegnatari di alloggi di servizio, la richiesta deve essere accompagnata dalla dichiarazione del Comando di appartenenza, anch'essa in originale e in duplice copia.

La documentazione, correttamente compilata, deve essere trasmessa in originale scegliendo una delle seguenti modalità:

- tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: servizioclienti159@pec.windtre.it
- oppure tramite raccomandata A.R. al seguente indirizzo:

Wind Tre S.p.A.
CD MILANO RECAPITO BAGGIO
Casella Postale 159
20152 Milano (MI)

Ti ricordiamo che **l'agevolazione dell'accisa viene applicata solo su richiesta e sulla base delle istanze e dichiarazioni presentate dal cliente al proprio fornitore.**

È quindi importante che tutta la documentazione sia compilata in modo completo, corretto e chiaro, e trasmessa tempestivamente. In caso di documentazione incompleta, mancante di allegati o poco comprensibile, Wind Tre Luce e Gas s.r.l. potrà respingere la richiesta e richiederne l'integrazione o una nuova presentazione, con il possibile slittamento dei termini per il riconoscimento del beneficio fiscale.

Infine, se sei titolare di più forniture, dovrai presentare una documentazione completa per ciascun contatore.

Cordiali Saluti,

Servizio Clienti
Wind Tre Luce & Gas

¹ Per forze armate s'intende il complesso di uomini e mezzi, militarmente organizzato, destinato a difendere lo Stato. Le Forze Armate comprendono, così come indicato anche all'art. 2 del Codice Penale Militare di pace, le forze militari dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, l'Arma dei Carabinieri (il cui inserimento tra le Forze Armate dello Stato è altresì sancito attraverso l'art. 1 della Legge Delega 31 marzo 2000, n.78), la Guardia di Finanza (il cui inserimento tra le Forze Armate dello Stato è altresì sancito dalla legge 23 aprile 1958, n. 189) e le persone che, a norma di legge, acquistano la qualità di militari (gli iscritti nei ruoli del Corpo speciale volontario, ausiliario delle FFAA, della Croce Rossa Italiana - art.29 RD 10.02.1936 n.484 - e nei ruoli dell'Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta - art.4 L.4.01.1938 n.23, sempreché chiamati in servizio. Vedi Telescritto ex Ministero delle Finanze n.7979 del 19/12/1996).[MM1.]